

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, FIMOGNARI, SCARDACCIONE, FOSCHI, BERNASSOLA, PATRIARCA, DELLA PORTA, RIGGIO, DAMAGIO, CONDORELLI e MEZZAPESA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1983

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernenti lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali appartenente al ruolo professionale

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge intende sanare le lesioni subite dagli appartenenti al ruolo professionale nelle parti riguardanti lo « *status* professionale » e la disparità di trattamento nell'equiparazione delle qualifiche rivestite negli enti di provenienza di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, (allegato 2), rispetto alle altre categorie di personale inquadrato nelle posizioni funzionali degli altri ruoli.

Con l'istituzione del ruolo professionale nel servizio sanitario nazionale, com'è noto, il legislatore ha esteso i principi informativi di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, che ancora non trovano applicazione negli ordinamenti regionali per la carenza di indirizzo

legislativo, per cui si verifica una diversa impostazione dell'organizzazione professionale da regione a regione, con sovraordinamenti burocratico-amministrativi che creano serie disfunzioni nell'autonomia del servizio professionale.

Si rende necessario, quindi, disporre, negli articoli che interessano il ruolo professionale, di criteri generali e di norme uniformi, al fine di pervenire ad una progressiva perequazione delle condizioni giuridiche, economiche e di lavoro degli appartenenti al ruolo professionale, indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza.

Le attività professionali, infine, non possono essere svolte con la necessaria specializzazione a livello di singola unità sanitaria locale, per il numero e la complessità

dei problemi da affrontare e risolvere con immediatezza seguendo il rapido evolversi dell'ingegneria ospedaliera e sanitaria da una parte e le norme legislative dall'altra.

Segregare uno o due professionisti in qualche unità sanitaria locale per compiti meramente esecutivi è dannoso e assurdo in senso assoluto, poichè non esiste una logica possibilità di rispondere alle esigenze tecniche se si pretende di risolvere il problema senza disporre di tutte le specializzazioni necessarie per ogni circostanza.

La mancanza, inoltre, di qualsiasi organizzazione tecnico-sanitaria composta da più specialisti per un coordinato intervento e un migliore rendimento tecnico a livello multizonale sta comportando la dispersione dei pochi esperti nelle numerose unità sanitarie locali, che viceversa devono essere recuperati e riorganizzati collocandoli in una posizione dignitosa presso l'organo di direzione di una delle unità sanitarie locali multizonali prescelta tra quelle costituite nel capoluogo di provincia, dalla Regione, con eventuali nuclei dipendenti distaccati presso le unità sanitarie locali interessate per territorio.

L'organizzazione della struttura professionale autonoma e di consulenza per tutti i presidi delle unità sanitarie locali presenti nell'ambito territoriale di intervento dovrà essere flessibile, con grandi possibilità di scambio delle comunicazioni, delle esperienze e delle suggestioni e puntata sul coordinamento orizzontale, che garantisce a tutti i livelli professionali la responsabilità singola e di gruppo.

Per quanto riguarda il contenuto dei singoli articoli del presente disegno di legge, l'articolo 1 integra l'articolazione del ruolo professionale con i contenuti dell'ultimo comma dell'articolo 15 della legge n. 70 del 1975 e degli ordinamenti vigenti, richiamando l'autonomia decisionale e il rapporto fiduciario e introducendo i criteri organizzativi della struttura professionale nell'ambito della unità sanitaria locale multizonale a livello di provincia.

Con l'articolo 2 si distingue il ruolo professionale nelle due qualifiche professionali delle quali alla prima appartengono i pro-

fessionisti laureati e alla seconda i professionisti diplomati, in analogia al ruolo professionale esistente nel parastato.

I geometri, i periti agrari e i periti industriali, viceversa, erano stati collocati, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, nella posizione funzionale di assistente del ruolo tecnico, vietando in tal modo l'esercizio delle mansioni professionali assolte dagli appartenenti al ruolo professionale.

Con l'articolo 3 viene corrisposta ai coordinatori laureati del ruolo professionale una indennità di funzione nella misura stabilita dagli accordi nazionali ai membri dell'ufficio di direzione, a compenso della funzione di coordinamento affidata, in aggiunta all'obbligo di assolvere gli specifici compiti legati all'esercizio professionale.

L'articolo 4 introduce i criteri previsti nel parastato dalla legge n. 70 del 1975, per l'incarico di coordinamento da conferire ai laureati appartenenti al ruolo professionale.

L'autonomia di servizio e la totale caratterizzazione professionale del rapporto di impiego escludono, infatti, la funzione gerarchica nel ruolo professionale, sostituendo la subordinazione di tipo tradizionale con la responsabilità personale a norma di legge.

Per quanto sopra detto, il professionista laureato nel periodo dell'incarico di coordinamento assume due ruoli di estrema delicatezza:

- 1) quello di realizzare, per quanto possibile, la più armonica attività ed uniformità di indirizzo, coadiuvando il presidente nei rapporti con i singoli professionisti;

- 2) quello di collegamento con i servizi sanitari e amministrativi, sia per quanto riguarda la gestione dell'attività professionale nei suoi aspetti organizzativi, sia per quanto riguarda la gestione funzionale del personale.

In tale contesto, il concetto di coordinamento correttamente inteso garantisce, con un collegamento orizzontale, la coesione organica della struttura professionale senza minare l'autonomia e la specialità del rap-

porto d'opera professionale, indispensabili all'esercizio dell'attività del singolo professionista.

L'incarico di coordinamento previsto per il ruolo professionale, com'è noto, si svolge lungo direttrici diverse da quelle del coordinamento degli altri ruoli, identificandosi nella cooperazione di gruppo, nel rapporto di interdipendenza reciprocamente riconosciuto ed accettato e nella vera eguaglianza di *primus inter pares*.

Per quanto sopra, anche il concorso a livello regionale per la scelta del coordinatore laureato deve consistere nella valutazione dei titoli professionali acquisiti nell'arco di tempo del servizio prestato, per comparare la preparazione e l'esperienza professionale dei candidati all'incarico di coordinamento, con specifico riferimento alle tecniche manageriali da utilizzare ai fini di ottimizzare le scelte e l'impiego delle risorse e dell'opera professionale nella organizzazione del lavoro.

Non avrebbe, infatti, alcun senso pratico valutare le capacità professionali attraverso prove scritte e orali sulle materie già sostenute nell'ambito della carriera accademica e successivamente per il conseguimento della abilitazione professionale e per l'ingresso in carriera, quando l'attività professionale viene esercitata in pieno, con personale responsabilità, nell'intero arco delle specializzazioni richieste dal mandato professionale sin dall'inizio del servizio prestato a favore dell'amministrazione di appartenenza.

Il trattamento degli appartenenti al ruolo professionale è riservato alla contrattazione nazionale sulla base dei principi e criteri indicati dall'articolo 5 allo scopo di assicurare nel pubblico impiego a parità di qualifica parità di trattamento economico, indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza.

L'articolo 6 sana lo « *status* professionale » dei geometri, periti agrari e periti industriali inquadrati erroneamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 nella posizione funzionale unica di assistente del ruolo tecnico, le cui mansioni non consentono l'esercizio dell'attività professionale riservata agli appartenenti al ruolo professionale.

L'articolo 7 modifica le tabelle di equiparazione riferite agli ingegneri, architetti, attuari, geologi, geometri, periti agrari, periti industriali, di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, allo scopo di consentire un confronto equitativo delle qualifiche, dei requisiti e delle mansioni da equiparare, tenuto conto della non omogeneità delle norme giuridiche con quelle contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro del personale dei diversi comparti confluenti nel comparto della sanità.

La corrispondenza tra le qualifiche degli enti di provenienza assume particolare rilevanza nel procedimento di inquadramento del personale nei profili e posizioni funzionali dei ruoli nominativi regionali.

A tale scopo la tabella di equiparazione è stata modificata riportando le qualifiche effettivamente ricoperte dagli ingegneri, architetti, geometri e periti industriali degli enti ospedalieri nel ruolo amministrativo: capo ripartizione, capo divisione, collaboratore direttivo, essendo le qualifiche di direttore tecnico, coadiutore tecnico, assistente tecnico riservate ai biologi, chimici e fisici del ruolo speciale addetto alle attività sanitarie dall'art. 110 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969.

In virtù di tale errata denominazione, le Regioni stanno procedendo ad inquadrare il personale tecnico proveniente dagli enti ospedalieri nel ruolo amministrativo invece che nel ruolo professionale, dando origine ad un contenzioso che la modifica proposta tende ad esaurire. Per il personale proveniente dal parastato, inoltre, non è stato citato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, nella colonna ad esso riservata, il personale della prima qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistente all'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 rivestiva una qualifica corrispondente a quella di direttore principale, come è stato, invece, richiamato nella colonna allegata al presente disegno di legge e riservata al personale parastatale.

La *ratio* di tale omissione nel decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 si giustifica con l'impostazione data dal le-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gislatore alle due posizioni funzionali — apicale e preapicale — degli ingegneri, architetti, geologi, per cui era sembrato superfluo citare la qualifica corrispondente a quella di direttore principale.

Viceversa, si verifica che l'assenza del riferimento a detta qualifica crea difficoltà nell'inquadramento del personale con qualifica corrispondente a quella di direttore principale nella posizione funzionale preapicale del ruolo professionale, per cui si è provveduto a riportare anche detta qualifica nella allegata tabella.

Ad evitare, ancora, una disparità di trattamento con gli avvocati del parastato, nella colonna riservata agli ingegneri, architetti, geologi del parastato è stata ripresa, per l'equiparazione al livello apicale, la stessa dizione riservata agli avvocati della prima qualifica professionale con funzioni di coordinamento.

Infine, è stata aggiunta la posizione funzionale dell'attuario, che inspiegabilmente era stata omessa nel decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

Si consente, infine, per tenere conto della carriera orizzontale, l'inquadramento nella posizione apicale degli ingegneri, architetti, attuari e geologi con almeno 15 anni di servizio, in conformità all'anzianità di servizio riconosciuta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976 per l'equiparazione al dirigente superiore del personale appartenente alla prima qualifica del ruolo professionale. Analogamente, per i geometri, periti agrari, periti industriali, l'equiparazione al livello apicale viene riconosciuta al personale diplomato con almeno 12 anni di servizio, in analogia all'anzianità richiesta dalla tabella B di equiparazione di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 615, per l'inquadramento alla settima qualifica funzionale dello Stato dei geometri e periti industriali della seconda qualifica professionale.

Ad evitare, inoltre, posizioni di congelamento alla data del 31 dicembre 1979 nella progressione delle carriere del personale parastatale rispetto al personale degli altri enti trasferito nelle unità sanitarie locali, i requisiti richiesti vengono riferiti alla data di effettivo trasferimento.

Con l'articolo 8 vengono iscritti nelle posizioni funzionali iniziali delle due qualifiche del ruolo professionale, in corrispondenza del profilo professionale specifico, i professionisti che in possesso dei titoli di studio e dei requisiti richiesti svolgevano negli enti di provenienza mansioni professionali della carriera superiore a quella di appartenenza.

L'articolo 9 salvaguarda le posizioni funzionali ed economiche acquisite dai geometri, periti agrari e periti industriali inquadrati nei livelli e qualifiche delle carriere direttiva e dirigenziale dei ruoli amministrativi e tecnici degli enti ospedalieri e degli enti locali, iscrivendoli ad esaurimento in una apposita tabella del ruolo professionale e conservando loro il medesimo trattamento economico assegnato dagli accordi nazionali al personale direttivo e dirigenziale degli altri ruoli che negli enti di provenienza ricopriva uguali posti, livelli e qualifiche funzionali.

Con l'articolo 10 vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili o in contrasto con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le parole da: « appartengono al ruolo professionale » fino a: « iscritti in albi professionali; » sono sostituite dalle seguenti: « appartengano al ruolo professionale i dipendenti non compresi nel ruolo sanitario i quali, nell'esercizio della loro attività, assumono a norma di legge una personale responsabilità di natura professionale, con piena autonomia nell'esercizio della stessa, e che per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali; ».

Dell'esercizio del mandato professionale, il dipendente organicamente inserito nella struttura professionale istituita presso il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale multizonale prescelta dalla Regione a livello almeno di capoluogo di provincia, con eventuali nuclei dipendenti distaccati presso i presidi sanitari interessati per competenza di territorio, risponde direttamente al presidente.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è sostituito dal seguente:

« Nel ruolo professionale sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, gli appartenenti alla prima qualifica professionale: avvocati e procuratori legali, ingegneri, architetti, attuari, geologi, e gli appartenenti alla seconda qualifica professionale: geometri, periti agrari, periti industriali ».

Art. 3.

All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Al personale appartenente alle posizioni funzionali apicali membro dell'ufficio di di-

reazione e ai coordinatori laureati del ruolo professionale è corrisposta una indennità di funzione nella misura stabilita dall'accordo nazionale unico ».

Art. 4.

L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è sostituito dal seguente:

« Alle posizioni funzionali di coordinatore della prima qualifica professionale si accede mediante pubblici concorsi regionali per titoli, ai quali sono ammessi gli ingegneri, gli architetti, gli attuari, i geologi che abbiano una anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale unica preapicale e i legali con almeno cinque anni nella posizione funzionale di avvocato ovvero con dieci anni complessivi nelle posizioni funzionali di avvocato e di procuratore legale o in posizioni equipollenti presso pubbliche amministrazioni.

Alle posizioni funzionali di dirigente della seconda qualifica professionale si accede mediante pubblici concorsi regionali per titoli, ai quali sono ammessi coloro che abbiano una anzianità di servizio di almeno cinque anni nella unica posizione funzionale inferiore di geometra, perito agrario, perito industriale coordinatore ».

Art. 5.

All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« L'accordo nazionale unico prevederà, per l'attività svolta dagli appartenenti al ruolo professionale, la misura della indennità stabilita per l'aggiornamento professionale o in sostituzione la misura delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati a favore dell'amministrazione, misura che non potrà superare l'importo complessivo delle indennità stabilite per la posizione apicale del ruolo medico.

Il trattamento economico, da prevedere per gli appartenenti al ruolo professionale esclusivamente in base all'anzianità effetti-

va di servizio, terrà conto delle particolari condizioni previste per la prima e seconda qualifica professionale degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, nonchè mediante maggiorazioni degli importi annui, per gli appartenenti alla prima qualifica professionale con quindici anni di servizio, del trattamento economico attribuito alla posizione funzionale apicale del personale medico avente gli stessi anni di servizio e per gli appartenenti alla seconda qualifica professionale con dodici anni di servizio del trattamento economico attribuito alla posizione funzionale dell'operatore professionale dirigente del ruolo sanitario avente gli stessi anni di servizio ».

Art. 6.

Nella tabella *E* del ruolo professionale, di cui all'allegato 1 alla presente legge, sono iscritti gli attuari nelle due posizioni funzionali di attuario coordinatore e attuario.

La tabella *E*, ruolo professionale, concernente la posizione degli assistenti religiosi contenuta nell'allegato 1, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è sostituita dalla tabella *L* dell'allegato 1 alla presente legge. Nelle tabelle *F*, *G*, *H*, di cui al medesimo allegato 1, sono iscritti per i rispettivi profili professionali gli appartenenti alla seconda qualifica professionale, nelle due seguenti posizioni funzionali:

1) geometra, perito agrario, perito industriale dirigente;

2) geometra, perito agrario, perito industriale coordinatore.

Art. 7.

Ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali, i criteri di equiparazione contenuti nell'allegato 2, di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, relativamente alle colonne riguardanti gli ingegneri, gli architetti, gli attuari, i geologi, i geometri, i periti agrari, i periti industriali sono modificati secondo quanto previsto dall'allegato 2 alla presente legge.

È soppressa la posizione funzionale di geometra e di perito industriale indicata

nelle colonne riguardanti gli assistenti tecnici.

I requisiti e le condizioni inerenti alle qualifiche, ai livelli, alle anzianità di servizio e di qualifica previsti dall'allegato 2 alla presente legge sono riferiti a quelli posseduti alla data del definitivo inquadramento nelle piante organiche delle unità sanitarie locali.

Art. 8.

Il personale delle carriere inferiori rispettivamente a quella direttiva o a quella di concetto o equipollente, in possesso del titolo di studio di ingegnere, architetto, attuario, geologo ovvero di geometra, perito agrario, perito industriale e della relativa abilitazione professionale, che nell'ente di provenienza ha svolto mansioni superiori proprie di una delle professioni sopracitate, viene iscritto nella posizione funzionale iniziale del ruolo professionale in corrispondenza del profilo professionale relativo al titolo di studio in suo possesso.

Art. 9.

I geometri, i periti agrari, i periti industriali, che ricoprivano nelle carriere direttiva e dirigenziale degli enti di provenienza posti di organico e qualifiche propri dei servizi tecnici, vengono iscritti in una distinta tabella I ad esaurimento riservata agli appartenenti alla seconda qualifica professionale del ruolo professionale, nella posizione funzionale corrispondente al posto, al livello o alla qualifica ricoperti nell'ente di provenienza e conservando il trattamento economico stabilito di volta in volta dagli accordi nazionali unici per le posizioni funzionali del personale degli altri ruoli delle unità sanitarie locali, che ricopriva nelle carriere direttiva e dirigenziale degli enti di provenienza uguali posti, livelli e qualifiche funzionali.

Art. 10.

È abrogata ogni precedente disposizione incompatibile od in contrasto con la presente legge.

ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE DEI RUOLI

RUOLO PROFESSIONALE

TABELLA E - Profilo professionale: Attuari
Posizioni funzionali:

- 1) Attuario coordinatore
- 2) Attuario

TABELLA F - Profilo professionale: Geometri

Posizioni funzionali:

- 1) Geometra dirigente
- 2) Geometra coordinatore

TABELLA G - Profilo professionale: Periti agrari

Posizioni funzionali:

- 1) Perito agrario dirigente
- 2) Perito agrario coordinatore

TABELLA H - Profilo professionale: Periti industriali

Posizioni funzionali:

- 1) Perito industriale dirigente
- 2) Perito industriale coordinatore

TABELLA I - Personale della seconda qualifica professionale proveniente dal ruolo amministrativo, carriere direttiva e dirigenziale, degli enti ospedalieri soppressi.

Posizioni funzionali ad esaurimento corrispondenti alla posizione ricoperta negli enti di provenienza.

TABELLA L - Profilo professionale: Assistenti religiosi

Posizioni funzionali:

- Assistente religioso

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 2

EQUIPARAZIONE DELLE QUALIFICHE E DEI LIVELLI FUNZIONALI DEL PERSONALE DA INQUADRARE NEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI

Personale ospedaliero	Personale enti locali	Personale regionale	Personale parastatale	Personale statale
<i>Ruolo professionale</i> INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOLOGI, ATTUARI				
1) capo ripartizione tecnica personale con almeno 15 anni di servizio in ruolo	personale dell'8° livello con almeno 8 anni di servizio presso pubbliche amministrazioni personale con almeno 15 anni di servizio in ruolo	personale dell'8° livello con almeno 8 anni di servizio presso pubbliche amministrazioni personale con almeno 15 anni di servizio in ruolo	personale della 1° qualifica professionale con funzioni di coordinamento o di direzione personale della 1° qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistente all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, rivestiva una qualifica corrispondente a direttore centrale o superiore o principale personale della 1° qualifica professionale con almeno 15 anni di servizio in ruolo	dirigente ispettorato regionale del lavoro dirigente ispettorato provinciale del lavoro personale con almeno 15 anni di servizio in ruolo
2) capo divisione tecnica collaboratore direttivo	personale dell'8° livello con almeno 8 anni di servizio presso pubbliche amministrazioni personale del 7° livello	personale dell'8° livello con almeno 8 anni di servizio presso pubbliche amministrazioni personale del 7° livello	personale della 1° qualifica professionale con almeno 15 anni di servizio in ruolo	ispettore dirigente aggiunto
GEOMETRI, PERITI AGRARI, PERITI INDUSTRIALI				
1) coadiutore collaboratore direttivo personale con almeno 12 anni di servizio in ruolo	personale del 7° livello personale con almeno 12 anni di servizio in ruolo	personale del 7° livello personale con almeno 12 anni di servizio in ruolo	personale della 2° qualifica professionale con funzioni di coordinamento o livello differenziato personale della 2° qualifica professionale con almeno 12 anni di servizio in ruolo	ispettore capo ispettore principale personale con almeno 12 anni di servizio in ruolo
2) geometra, perito agrario, perito industriale	personale del 6° livello	personale del 6° livello	personale della 2° qualifica professionale	ispettore